



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario ”

Ernesto Francesco Alecci

Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'allarme sociale per le frequenti aggressioni al personale sanitario delle strutture calabresi è notevolmente aumentato negli ultimi tempi. Troppo spesso, si legge sugli organi di informazione di episodi violenti ai danni del personale medico e paramedico in servizio presso i nostri ospedali, in particolare presso i Pronto soccorso.

Con le disposizioni contenute nella presente proposta di legge, sulla scorta dell'esperienza positiva di altra regione, al fine di contrastare gli episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari, si propone di fornire al SSR, linee guida predisposte dal Dipartimento regionale Tutela della salute, Servizi sociali e Sociosanitari, volte a definire indirizzi tecnico-organizzativi e procedurali comuni su tutto il territorio calabrese, assicurando l'integrazione tra prevenzione e gestione del rischio in ambito lavorativo. Tali indirizzi sono specificamente individuati dal Dipartimento competente, attraverso il supporto di un apposito Tavolo tecnico. Si prevede, inoltre, con riguardo alle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza la promozione di protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di Polizia.

Il monitoraggio sugli episodi di violenza ai danni del personale sanitario, nonché il controllo sull'applicazione delle Linee guida è svolto dal Dipartimento competente che, sugli esiti dell'attività svolta, predispone una relazione annuale da trasmettere alla Giunta e al Consiglio regionale.

La presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto dispone in ordine a linee guida tese a prevedere indirizzi tecnici, organizzativi e procedurali comuni che sono riconducibili a interventi di carattere ordinamentale e procedurale.

Infine, l'attività del tavolo tecnico è a titolo gratuito e le attività di monitoraggio e controllo sull'applicazione delle linee guida in capo al Dipartimento sono svolgibili con risorse umane e strumentali esistenti.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene le finalità della legge	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto contiene le definizioni	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto istituisce le linee guida	//	//	//
4	Non comporta spese in quanto contiene la previsione di protocolli d'intesa	//	//	//
5	Non comporta spese in quanto elenca i compiti del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari	//	//	//
6	Reca la norma finanziaria	//	//	//
7	In ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.C., invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente proposta di legge non determina oneri a carico del bilancio regionale, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale. Le attività necessarie al monitoraggio e all'attuazione delle "Linee guida" sono svolgibili con risorse umane e strumentali esistenti.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
	//	//	//	//

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni volte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza ai danni di operatori dei settori sanitario e sociosanitario, nel rispetto della normativa statale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. L'ambito di applicazione comprende le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate.
3. Le strutture sanitarie e sociosanitarie private adottano, su base volontaria, proprie determinazioni che tengono conto delle linee guida di cui all'articolo 3.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) violenza: ogni forma di aggressione all'integrità psico-fisica della persona;
 - b) operatori dei settori sanitario e sociosanitario: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) che svolgono attività lavorativa in ambito sanitario e sociosanitario.

Art. 3

(Linee guida)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva linee guida rivolte ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, per la prevenzione e il contrasto degli atti di violenza.
2. Le linee guida sono predisposte dal Dipartimento regionale Tutela della salute, Servizi sociali e Sociosanitari al fine di assicurare l'integrazione tra prevenzione e gestione del rischio in ambito lavorativo, prevedendo indirizzi tecnici, organizzativi e procedurali comuni.
3. Presso il Dipartimento regionale di cui al comma 2 è istituito un Tavolo tecnico con funzioni di supporto nella predisposizione delle linee guida, nonché con funzioni propositive rispetto all'aggiornamento delle stesse linee guida.
4. Il Tavolo tecnico di cui al comma 3 è costituito con decreto dirigenziale ed è composto da:
 - a) due rappresentanti del Dipartimento regionale Tutela della salute, Servizi sociali e Sociosanitari, di cui uno con funzioni di coordinatore;
 - b) un direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) o suo delegato, designato dalle stesse aziende (ASP);
 - c) un direttore generale delle Aziende Ospedaliere (AO) o suo delegato, designato dalle stesse aziende (AO);

d) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale medico e veterinario;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del restante personale sanitario e sociosanitario.

Art. 4

(Protocolli d'intesa)

1. La Regione promuove protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di polizia nei pronto soccorso e nelle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco.

Art. 5

(Compiti del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari)

1. Il controllo sull'applicazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, secondo le regole di sistema, è svolto dal Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitaria cui spetta:

a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni del personale che opera nelle strutture sanitarie e sociosanitarie;

b) svolgere attività consultiva, in particolare per l'applicazione delle linee guida;

c) monitorare l'attuazione delle linee guida.

2. Il Dipartimento predispose una relazione annuale sugli esiti dell'applicazione delle linee guida e delle attività di monitoraggio. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).

Il Consigliere regionale
F.to Ernesto Francesco Alecci